

## **TI\_GERICHTE 30.1999.11 vom 4. Januar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-01-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.1999.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.1999.11)

FR: TI\_GERICHTE 30.1999.11 du 4 janvier 2000

IT: TI\_GERICHTE 30.1999.11 del 4 gennaio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 23**

bis OAVS, dall'inizio del mese civile che segue la decisione (art. 41 bis cpv. 2 lett. c OAVS). Essi cessano di decorrere alla fine del mese civile che precede il pagamento o l'ultimo pagamento (art. 41 bis cpv. 3 lett. c OAVS). Sono considerati contributi arretrati reclamati nella procedura straordinaria quelli riscossi quando dalla comunicazione fiscale risulta che a) sono stati effettuati versamenti insufficienti da parte dell'assicurato per far valere sui contributi dovuti per il periodo di pagamento, b) i contributi fissata dalla cassa in una decisione conformemente all'art. 25 cpv. 1 OAVS sono troppo esigui (Circolare UFAS sugli interessi di mora e compensativi, cifre 1025, 1026 e 1027). Il tasso di interesse è dello 0.5 per cento al mese o, in caso di esecuzione, del 6 per cento all'anno (art. 41 bis cpv. 4 OAVS). Questi tassi di interesse sono conformi alla legge e alla costituzione (RCC 1992 pag. 178 consid. 3, RCC 1990 pag. 300). La riscossione degli interessi di mora si estende a tutti i contributi delle assicurazioni sociali dovuti secondo il diritto federale, compresi i contributi alle spese di amministrazione (RCC 1987 pag. 565 consid. 6). 2.3. Secondo la giurisprudenza del TFA la concessione di una dilazione dei contributi (art. 38 bis OAVS) non ha nessuna influenza sull'obbligo di versare gli interessi moratori, né sulla decorrenza degli stessi (DTF 111 V 89 s). Infatti la legge non prevede una simile eccezione. D'altronde ciò è giustificato, come visto, dal fatto che gli interessi moratori hanno lo scopo di compensare il beneficio di interessi che il debitore può trarre in caso di pagamento tardivo e lo svantaggio che il creditore ne trae da questo ritardo (DTF 111 V 93 consid. 4b). Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nemmeno un ricorso contro le decisioni di contribuzione definitive comporta un'interruzione della decorrenza degli interessi di mora (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 82). 2.4. Nella fattispecie in esame, il ricorrente contesta unicamente di dover versare gli interessi moratori sulla dilazione dei contributi 1994/95 e 1996/1997 in quanto la Cassa li avrebbe negligenemente richiesti in un breve lasso di tempo. Orbene, alla luce del considerando precedente, la richiesta del ricorrente non può essere accolta. Del resto non si ravvisa alcun comportamento negligente da parte della Cassa. Rettamente l'amministrazione rileva che spettava a \_\_\_\_\_ di annunciarsi per essere affiliato quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, tenuto conto che dal 1992 (tassazione 1993/1994) egli esercita un'attività in proprio. Al proposito va segnalato che le Casse di compensazione cantonali devono vigilare affinché siano assoggettate all'assicurazione AVS tutte le persone tenute a pagare dei contributi (cfr. art. 63 LAVS). Tuttavia, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, devono, se non sono già affiliate, annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione (art. 64 cpv. 5

LAVS). La Cassa è venuta a conoscenza dell'attività indipendente del ricorrente per il tramite della competente autorità di tassazione (cfr. cosiddetta "comunicazione spontanea" di cui all'art. 27 cpv. 3 OAVS), procedendo dunque il 26 agosto 1998 all'affiliazione d'ufficio dell'assicurato (doc. 4). Da quella data ne sono seguite le decisioni di fissazioni dei contributi arretrati, per evitare che i contributi divenissero perenti ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. In via abbondanziale, per quanto riguarda i contributi del biennio 1998/1999 si rileva che l'amministrazione li ha rettamente determinati su un reddito aziendale da lei valutato (cfr. art. 24 OAVS), poi rettificato in base allo scritto del 22 ottobre 1998 del ricorrente (doc. D). Tale modo di procedere è corretto, anche se la relativa notifica di tassazione (1997/98) non è stata ancora allestita, e serve per determinare gli acconti trimestrali (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS). Solo quando la competente autorità di tassazione comunicherà alla Cassa il reddito aziendale imposto nella notifica di tassazione 1997/98, quest'ultima procederà al relativo conguaglio (cfr. art. 25 cpv. 5 OAVS).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.